

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 29 giugno 2015 ritenendo che, in conformità al parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.05.2015 prot. 0080367, nel caso di imprese artigiane esercenti l'attività professionale presso unica sede, non sussiste l'obbligo di designazione formale del responsabile tecnico e che pertanto il nominativo dell'imprenditore artigiano titolare dell'attività medesima dovrà essere automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.